

VERIFICAZIONE DELL'ELEZIONE DI CORLEONE.

PRESIDENTE. Il relatore, deputato Sanguinetti, ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI, relatore. Ho l'onore di riferire l'elezione del collegio di Corleone, nel quale fu eletto l'onorevole Federico Napoli, professore, segretario generale del Ministero della pubblica istruzione.

Gli elettori iscritti in questo collegio sono 543; intervennero alla votazione 368, ed i voti andarono divisi nel modo seguente:

Napoli professore Federico 254; Paternostro Matteo 94; voti dispersi 20.

L'onorevole Napoli avendo riportato un numero di voti superiore al terzo degli iscritti ed alla metà dei votanti fu proclamato deputato del collegio di Corleone.

Le operazioni, come risulta dai verbali, procedettero regolarmente, non esiste protesta di sorta; però la sezione di Roccamena non prese parte alla votazione, ed il motivo per cui non prese parte è questo:

Gli elettori di questa sezione sommano in tutto al numero di sei; si trovavano assenti dal comune tre elettori, intervennero quindi tre soli elettori, e questo numero non raggiugnando il numero voluto dalla legge per costituire l'ufficio, non si poté il medesimo costituire.

Ma comunque sia la cosa stando ai precedenti della Camera, siccome l'operato di una sezione non vizia l'elezione totale, e siccome questi sei voti non potrebbero avere influenza sulla votazione, vi propongo la convalidazione di quest'elezione.

DI SAN DONATO. Vorrei rettificare un errore nel quale è caduto l'onorevole Sanguinetti, tanto più che il nostro Sanguinetti è spesso da noi inteso prendere la parola in fatto di elezioni.

Egli disse che tre elettori non arrivavano al numero sufficiente per comporre l'ufficio.

L'onorevole Sanguinetti ha adunque dimenticato la legge elettorale. Essa dispone che per formare una sezione di collegio elettorale ci vogliono per lo meno 40 elettori; cotesti tre elettori, l'onorevole Sanguinetti me lo insegna, dovevano andar a votare alla sezione più vicina.

SANGUINETTI, relatore. Quantunque io riconosca in molte cose la dottrina dell'onorevole Di San Donato, e la conoscenza ch'egli ha della legge elettorale, tuttavia non posso accettare la lezione che mi dà in questo momento, dappoichè, se è vero quello che egli dice quanto alla maggior parte delle provincie italiane, non è vero però per la Sicilia, dove le elezioni si fanno per comuni e non per sezioni.

Quindi l'onorevole Di San Donato vede che io non poteva guardare all'articolo della legge da lui citato,

per una elezione fattasi in una provincia dove il medesimo non è applicabile.

VENTURELLI. L'onorevole Di San Donato ha perfettamente ragione, e mi permetta l'onorevole relatore che io faccia una rettificazione. In Sicilia ogni comune forma sezioni; ma nel decreto luogotenenziale col quale si dispone, per considerazione alle speciali condizioni della Sicilia, che si voti per comune, si è previsto il caso in cui il numero degli elettori iscritti non giungesse a 9, ed allora questa parte di elettori dovesse, come diceva l'onorevole Di San Donato, recarsi a votare alla prossima sezione. Quindi se questi elettori non votarono, egli è perchè non vollero andare a votare a quella sezione cui erano aggregati.

PRESIDENTE. Il deputato Di San Donato ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Io non tengo ad altro che a constatare l'involontario errore dell'onorevole Sanguinetti in fatto di legge elettorale.

CARBONELLI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CARBONELLI. L'onorevole relatore ha detto che il signor Napoli, oltre di essere segretario generale del Ministero della pubblica istruzione, è anche professore.

Ora essendo compito il numero dei professori ammesso dalla legge, come si può conciliare nel signor Napoli la qualità di professore con quella di deputato?

Si dirà che essendo l'onorevole Napoli segretario generale, in forza della legge sul cumulo degli impieghi, non può ricevere due stipendi, e quindi non ricevendo lo stipendio di professore, può essere deputato.

Ma siccome il Parlamento ha stabilito che anche quegli impiegati che non percepiscono stipendio devono essere assoggettati alla legge comune, ne viene per conseguenza che, se l'onorevole Napoli non ha rinunciato all'impiego di professore, non si può ammettere a far parte della Camera, essendo completo il numero stabilito dalla legge.

PUGLIESE GIANNONE. Fo osservare alla Camera che il signor Napoli aveva formalmente rinunciato alla cattedra che occupava, e nel 1° articolo del decreto che lo nominava segretario generale è detto espressamente ch'egli è dispensato dall'ufficio di professore; e quindi l'osservazione dell'onorevole Carbonelli non deve fare alcun peso alla Camera.

SANGUINETTI, relatore. Io non entrerò nella questione sollevata dall'onorevole Venturelli, poichè questa questione non ha che fare colla validità di questa elezione, giacchè questi sei voti non cambierebbero il risultato anche quando fossero tutti e sei aggiunti al competitore Paternostro.

Ad ogni modo, quello che riguarda la divisione delle sezioni è affare che spetta al ministro dell'interno, e siccome abbiamo già convalidata la elezione del Napoli mentre che la votazione era stata fatta colla stessa e medesima ripartizione in cui attualmente